



Allegato all'Atto Costitutivo
DOJO SDK A.S.D.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione e Sede

ART. 1 - Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'Associazione che assume la denominazione di "DOJO SDK Associazione Sportiva Dilettantistica".

ART. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Reggio Emilia (RE), alla Via Olimpia n. 18. Detta sede potrà essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo.

Al fine di realizzare i propri scopi, l'Associazione può stabilire di volta in volta la propria sede operativa presso altre strutture ovvero avvalersi dell'organizzazione e dei mezzi di altri enti, associazioni od organismi, privati o pubblici.



TITOLO II

Scopo sociale e Oggetto

ART. 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) praticare le arti marziali e le discipline orientali, in particolare il Judo - che verrà insegnato anche presso le fasce giovanili - ma anche Ju Jutsu, Yoga, Tai Chi, nonché tutte le altre discipline marziali o sportive che il Direttivo riterrà di approvare in futuro;
- b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il



perfezionamento nelle attività sportive;

- c) organizzare eventi, manifestazioni, corsi, seminari e dimostrazioni con riferimento alle discipline praticate, eventualmente in collaborazione con altre associazioni, istituti ed Enti nazionali ed internazionali o con la partecipazione di altri soggetti privati o pubblici che perseguano gli stessi scopi e condividano le finalità statutarie dell'Associazione;
- d) studiare, promuovere e sviluppare le metodologie di allenamento al fine di migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti pubblici o privati, propri o di terzi, palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare ed istruire squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative nelle diverse discipline sportive praticate, a livello locale, nazionale o internazionale;
- g) promuovere corsi di avviamento allo sport e all'attività motoria, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

L'Associazione si conforma alle direttive del CONI nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui dovesse affiliarsi.

ART. 4 - Assenza di finalità di lucro

L'Associazione opera senza fine di lucro per fini ricreativi, culturali, di utilità e promozione sociale, sportivi dilettantistici.

L'Associazione non esercita attività di natura commerciale se non in modo marginale, ausiliario o secondario rispetto al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO III

Soci

ART. 5 - Accesso all'Associazione

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche o Enti, purché ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli in assoluta osservanza del presente Statuto e di tutta la regolamentazione sociale.

ART. 6 - Modalità di affiliazione

Chi intende essere ammesso quale socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposito modulo che dovrà indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e recapiti dell'aspirante Socio, l'espressa volontà di far parte dell'Associazione e di collaborare al raggiungimento dello scopo sociale, la piena ed incondizionata accettazione dello Statuto sociale e di eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.

L'assunzione della qualifica di Socio avviene, senza discriminazione di sesso, religione, razza ed opinioni.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci, dovranno presentare richiesta di adesione all'Associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il riconoscimento della qualifica di Socio si acquisisce a seguito di

approvazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato. Le decisioni del Consiglio Direttivo, in materia, sono insindacabili.

All'atto dell'assunzione della qualifica di Socio, la segreteria dell'Associazione provvederà a consegnare la tessera di adesione all'interessato.

ART. 7 - Tipologie di Soci

I soci possono essere:

- a) ordinari, persone fisiche che, previo versamento della quota associativa ed impegno ad osservarne la regolamentazione, aderiscono all'Associazione prestando attività gratuita e volontaria in qualità di praticanti, di insegnanti o ausiliari, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) onorari, persone fisiche o giuridiche, non obbligate al versamento della quota associativa, che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
- c) sostenitori, tutti coloro che, non essendo soci ordinari od onorari, contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante conferimenti in denaro o in natura o mediante l'apporto di opere o attività utili al perseguimento degli scopi sociali.

Tutti i soci, a prescindere dalla categoria, purché in regola con il versamento della quota sociale e degli altri eventuali contributi deliberati dal Consiglio Direttivo, possiedono le stesse prerogative.

ART. 8 - Diritti e facoltà attribuiti ai Soci

La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) purché maggiorenne, ad esprimere il proprio voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione e al riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI; ogni Socio ha diritto ad un solo voto, da esercitare direttamente o per delega scritta, indipendentemente dalla quota associativa versata;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

ART. 9 - Obblighi dei Soci

I soci sono tenuti:

- a) ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) a pagare puntualmente la quota associativa ed ogni altro contributo associativo disposto per partecipare alle attività svolte dall'Associazione ed usufruire dei servizi da questa erogati. Tali quote saranno determinate annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Cessazione del Rapporto Associativo

ART. 10 - Perdita automatica della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde automaticamente per:

- a) recesso volontario del Socio;
- b) interdizione, inabilitazione o morte del Socio.

ART. 11 - Perdita della qualifica di Socio su delibera del Consiglio

Direttivo

La qualifica di socio si perde, previa delibera del Consiglio Direttivo per:

- a) inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) morosità nel versamento della quota e/o del contributo associativo per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) comportamenti o attività contrari agli interessi dell'Associazione o dei suoi aderenti;
- d) comportamenti disonorevoli che in qualunque modo arrechino danno, anche morale, all'Associazione;
- e) pratica delle arti marziali con fini diversi da quelli sportivi e tradizionali connaturati alla disciplina;
- f) sanzioni disciplinari irrogate da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione o delle Federazioni o degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata;
- g) in presenza di ogni altro motivo che renda incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La perdita della qualifica di Socio, comunque manifestata, ha effetto

immediato, salvo diversa disposizione contenuta nella relativa comunicazione.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota e dei contributi sociali già versati.

ART. 12 - Sanzioni Disciplinari

Il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

- a) ammonimento o diffida;
- b) sospensione a termine dall'attività associativa;
- c) esclusione.

Le sanzioni dell'ammonimento o diffida e della sospensione a termine dall'attività associativa, comportano la perdita temporanea della qualifica di Socio e di tutte le relative prerogative. La qualifica di Socio e delle relative prerogative potranno essere riacquisite dal Socio sanzionato soltanto a seguito di adeguamento alle deliberazioni assunte dal direttivo in sede di irrogazione della sanzione. In caso di mancato adeguamento, il Consiglio Direttivo potrà disporre l'esclusione del Socio dall'Associazione.

La sanzione dell'esclusione comporta la perdita definitiva della qualifica di Socio.

Tutte le deliberazioni prese in materia di sanzioni disciplinari devono essere debitamente motivate e comunicate ai soci destinatari per iscritto, con qualunque mezzo idoneo a trasmettere la comunicazione.

Il socio interessato dal provvedimento di esclusione ha 3 giorni di tempo dalla data di ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di presentare le proprie ragioni o contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

Qualora l'assemblea ratifichi il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo, l'esclusione diventa operativa con la semplice annotazione del provvedimento nel Libro Soci.

TITOLO V

Risorse economiche ed Esercizio Sociale

ART. 13 - Fondo Comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di altri enti istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale, ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi e sottoscrizioni anche a premi;

j) ogni altra entrata compatibile con le finalità di promozione culturale, sociale e sportiva dilettantistica, anche di natura commerciale.

Non costituiscono parte del Fondo Comune né conferimenti al patrimonio dell'Associazione, le somme di denaro o le altre utilità che i Soci mutuino all'Associazione a titolo di sovvenzione con espressa richiesta di rimborso, al solo fine di finanziare singole iniziative o di agevolare lo svolgimento dell'attività associativa ed il raggiungimento degli scopi sociali a condizioni di vantaggio per l'Associazione.

ART. 14 - Divieto di ripartizione degli avanzi di gestione

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla normativa vigente.

In ogni caso, l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ART. 15 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere deve predisporre il rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio sociale appena compiuto da presentare al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea degli associati.

ART. 16 - Rendicontazione

L'attività svolta dall'Associazione viene registrata in un rendiconto economico e un rendiconto finanziario. Il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa; il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso, oltre i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico e finanziario, una volta predisposto, deve essere disponibile in copia presso la sede dell'Associazione, in modo che i soci che lo richiedano possano prenderne visione, e deve essere sottoposto ad approvazione da parte dall'Assemblea ordinaria annuale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART. 17 - Organi necessari

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Ogni altro Organo sociale, compreso il Collegio dei Revisori dei Conti, è meramente eventuale e non necessario.

ART. 18 - Assemblea

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è espressione del principio di democrazia alla base del sodalizio associativo.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e degli eventuali membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e almeno 15 giorni prima dell'adunanza, che deve contenere l'ordine del giorno, il luogo di svolgimento, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci con qualunque mezzo idoneo ad informare gli interessati (lettera, posta elettronica, fax, telegramma).

Gli associati accomunati da uno specifico interesse possono farsi rappresentare, quale categoria, da un unico socio. In tal caso, nomineranno un proprio rappresentante che esponga in Assemblea le problematiche o gli argomenti del gruppo (Rappresentante dei Genitori di atleti minorenni,

Rappresentante di atleti iscritti in Sedi Decentrate, ecc.). Gli argomenti esposti dal rappresentante di categoria verranno trattati nell'ambito della voce "Varie ed eventuali" dell'ordine del giorno e verranno messi ai voti ed approvati in Assemblea secondo i criteri generali di esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

L'assemblea straordinaria si riunisce ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o necessario, o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto - con le indicazioni delle materie da trattare all'ordine del giorno, il luogo di svolgimento, la data e l'orario - dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno il 25% degli associati.

La convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART. 19 - Quorum costitutivo dell'Assemblea

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati il 50% più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa e degli altri contributi dovuti, ed in possesso dei requisiti e delle prerogative di Socio, secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non

più di un altro associato.

ART. 20 - Validità delle delibere assembleari

Su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fuorché quelli di seguito indicati, le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei voti.

Per le modifiche statutarie e per la delibera di scioglimento dell'Associazione, le delibere delle Assemblee sono valide a maggioranza qualificata del 60% dei voti.

ART. 21 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o da altra persona designata per l'incarico.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 22 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri che risultino graditi ai Soci Finanziatori dell'Associazione, scelti fra gli associati maggiorenni.

Sono necessariamente membri del Consiglio il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. Oltre a questi, possono essere eletti ulteriori 2 Consiglieri in possesso di tutte le prerogative di Socio e dei requisiti di cui sopra. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge il Direttore Tecnico dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, al Consiglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- b) predisporre, sulla base delle risultanze illustrate dal Tesoriere, il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione è fatta con qualunque mezzo idoneo ad informare gli interessati (lettera, posta elettronica, fax, telegramma) che deve pervenire almeno 7 giorni prima dell'adunanza.

Possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e rappresentare i loro argomenti anche il Direttore Tecnico e gli Insegnanti Tecnici di riferimento degli Enti di promozione sportiva ai quali l'Associazione è affiliata. Su espressa richiesta del Consiglio, possono assistere alle riunioni del Direttivo anche eventuali Rappresentanti di una categoria o associati cui siano stati delegati specifici incarichi o funzioni. Le delibere in ordine alle argomentazioni presentate da tali associati vengono assunte dal Consiglio Direttivo secondo i criteri generali di maggioranza dei componenti il Consiglio.

ART. 23 - Quorum costitutivo del Consiglio Direttivo

Le sedute del Consiglio sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i soci che nell'ultima Assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ART. 24 - Validità delle delibere consiliari

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte soltanto a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, vale il voto del Presidente.

ART. 25 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci.

In particolare, compete al Presidente:

- a) la predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione, di concerto con il Consiglio Direttivo;
- b) la vigilanza sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- c) la determinazione dei criteri organizzativi che garantiscano

efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di necessità o urgenza, il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o di impedimento, le mansioni del Presidente vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, il Vice Presidente convoca, entro 7 giorni, l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 26 - Vice Presidente

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nelle attività associative, ha gli stessi poteri del Presidente in caso di sua indisponibilità, assenza o impedimento, ed agisce su sua delega.

ART. 27 - Tesoriere

Il Tesoriere svolge funzioni di segretario del Presidente e di cassiere.

In particolare:

- a) redige i verbali dell'Assemblea dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) tiene regolarmente la contabilità ed i Libri Sociali;
- c) cura la convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali;
- d) svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate

dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;

- e) redige i rendiconti annuali, cura pagamenti ed incassi attraverso il conto corrente sociale, secondo le indicazioni impartite dal Presidente e su sua delega.

ART. 28 - Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico è responsabile della conduzione tecnica dell'Associazione e costituisce il tramite fra il Consiglio Direttivo e i referenti tecnici delle singole discipline.

Organizza lo svolgimento dei corsi e delle attività sportive praticate in seno all'Associazione, promuove il dialogo con gli Istruttori delle singole discipline organizzando riunioni o incontri con gli stessi, al fine di garantire una migliore didattica e metodica d'insegnamento.

ART. 29 - Collegio dei revisori dei conti

Qualora si voglia procedere alla sua elezione, il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci, e resta in carica quattro anni eleggendo al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 30 - Pubblicità e trasparenza degli Atti sociali

Al fine di assicurare una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti

relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali, tali documenti sociali vengono conservati presso la sede sociale e messi a disposizione dei soci che ne facciano richiesta per la consultazione.

TITOLO VII

Revisioni dello Statuto e Scioglimento

Art. 31 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche o le revisioni dello Statuto sociale devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria con una maggioranza qualificata del 60% dei voti dei presenti.

Art. 32 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno il 75% degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ai fini sportivi, anche mediante cessione in favore di altra Associazione, società o ente che promuova o eserciti attività sportiva e di promozione sociale.

ART. 33 - Adempimenti in occasione dello scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinte le obbligazioni assunte dall'Associazione, tutti gli eventuali beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge

23/12/1996, n. 662.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

ART. 34 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia di associazioni.

Il presente Statuto Sociale è stato approvato in Reggio Emilia il giorno venticinque del mese di settembre dell'anno duemilatredici.

Il Presidente



Il Segretario

